



COMUNE DI BARLETTA

Città della Disfida

Medaglia d'oro al Merito Civile e Militare

OGGETTO: lettera di invito alla procedura di gara per l'affidamento dell'appalto per il *“Servizio di Data Protector Officer, per l'adeguamento normativo del Comune di Barletta in materia di protezione dei dati in conformità al nuovo regolamento 679/2016/EU” (CIG: 8184690BD8)*

1. PREMESSE

Con determina dirigenziale n. 1935 del 04.01.2019, pubblicata all'albo pretorio on line del Comune di Barletta, sito internet www.comune.barletta.bt.it, la quale si intende integralmente riportata nel presente atto, n. 1935 del 09.12.2019, pubblicata sull'albo pretorio on line di questo ente, è stato approvato il capitolato speciale d'appalto per il *“Servizio di Data Protector Officer, per l'adeguamento normativo del Comune di Barletta in materia di protezione dei dati in conformità al nuovo regolamento 679/2016/EU”*.

Con determinazione a contrarre n. _____ del _____, pubblicata all'albo pretorio *on line* del Comune di Barletta, si è determinato di procedere all'affidamento dell'appalto di cui all'oggetto ex art. 36, comma 2, lett. b) del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice), attraverso il Mercato elettronico della pubblica amministrazione (Me.P.A.), con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 comma 3 b-bis) del Codice, mediante richiesta di offerta aperta (RdO) agli operatori economici presenti sulla piattaforma elettronica di Consip s.p.a., abilitati all'iniziativa denominata *“Servizi per il Funzionamento della P.A. - Servizi di supporto specialistico GDPR (General Data Protection Regulation) e DPO (Data Protection Officer)”*.

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è la dott.ssa Rossella Messanelli.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- A. Disciplinare di gara;
- B. Capitolato speciale d'appalto;

La documentazione di gara è disponibile nella piattaforma telematica portale www.acquistinretepa.it

2.2 CHIARIMENTI

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare attraverso la piattaforma telematica almeno **10 giorni solari prima** della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, **le risposte** a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite **almeno 5 giorni solari prima** della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

2.3 COMUNICAZIONI

Le comunicazioni saranno effettuate utilizzando l'apposita funzione del portale www.acquistinretepa.it

3. OGGETTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

Oggetto dell'appalto è l'affidamento del "Servizio di Data Protector Officer, per l'adeguamento normativo del Comune di Barletta in materia di protezione dei dati in conformità al nuovo regolamento 679/2016/EU" il quale consiste nel garantire il pieno e pronto adeguamento del Comune di Barletta a tutti i dettami del Regolamento 679/2016/UE (GDPR) e delle altre disposizioni europee o di diritto interno in materia di protezione dati attraverso la fornitura di servizi *all inclusive* comprendenti l'individuazione di un DPO esterno, informazione e consulenza al Titolare del Trattamento ed ai Responsabili del trattamento; redazione e sorveglianza del Data Protection Impact Assessment (DPIA); sorveglianza sul rispetto del GDPR e delle altre disposizioni europee o di diritto interno in materia di protezione dati; sorveglianza sulle attribuzioni di responsabilità e sull'attuazione del DPIA; *Data Breach Notification Management* e formazione specifica per Responsabili del Trattamento, dei Dirigenti non Responsabili del Trattamento e del personale del Comune di Barletta durante i primi 12 mesi di validità del Regolamento GDPR. La descrizione completa è riportata nel capitolato speciale d'appalto approvato con la predetta determinazione dirigenziale n. 1935 del 09.12.2019.

L'importo dell'appalto posto a base dell'affidamento è pari a **€ 75.131,00 oltre iva** nel triennio.

L'importo complessivo contrattuale del servizio può essere ridotto o aumentato fino alla concorrenza del limite di cui all'art. 106, comma 12, del D.Lgs. 50/2016 (20%) ferme restando le condizioni di aggiudicazione senza che l'impresa possa sollevare eccezioni e/o pretendere indennità per un totale di **€ 12.500,00**.

Ai fini dell'art. 35, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato dell'appalto, è pari ad € 87.631,00 al netto di Iva, determinato dalla somma dei predetti importi.

L'appalto è costituito da un unico lotto poiché ai sensi dell'art. 51, comma 1 del Codice, il servizio oggetto dell'appalto è caratterizzato dall'uniformità tecnico-operativa della prestazione richiesta alle imprese concorrenti, tale da non aver reso possibile l'individuazione di alcuna convenienza economica ad una sua suddivisione in lotti.

4 – REQUISITI GENERALI

Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti indicati all'art. 45 del Codice, di cui alle lettere a), b, e c), o i soggetti riuniti o consorziati di cui alle lettere d), e) ed f), ovvero i soggetti che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'articolo 48, comma 8, del Codice.

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti.

4.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

L'operatore economico deve possedere, ai sensi del comma 3 dell'art. 83 del D.Lgs. 50/2016 l'iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, o nel Registro delle Commissioni provinciali per l'artigianato, per le attività di: "Servizi specialistici e innovativi di consulenza legale, assistenza tecnico-amministrativa e formazione sul GDPR Privacy e in ambito Cyber Security";

Inoltre, l'operatore economico per poter partecipare alla gara deve essere abilitato all'iniziativa del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione del portale www.acquistinretepa.it, denominata "Servizi per il Funzionamento della P.A. - Servizi di supporto specialistico GDPR (General Data Protection Regulation) e DPO (Data Protection Officer)".

4.2. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

I soggetti partecipanti, al fine di verificare la loro capacità di gestire il servizio di cui all'oggetto, devono possedere e dimostrare i seguenti requisiti di capacità economico-finanziaria, ai sensi dell'art. 83, comma 4 e All. XVII, parte I del D.Lgs. 50/2016:

- a) aver conseguito, nell'ultimo triennio dalla data di pubblicazione della R.D.O., **un fatturato globale** pari o superiore ad **€ 100.000,00**, ai sensi dell'art.83 comma 4, lettera a) del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ss. e allegato XVII, parte I lettera c, del medesimo decreto) da intendersi quale cifra complessiva nel periodo.
Mezzo di prova: Bilanci o estratti di bilanci;

- b) aver conseguito, nell'ultimo triennio dalla data di pubblicazione della R.D.O., **un fatturato specifico** nel settore oggetto principale della gara, pari o superiore **€80.000,00** ex art.83 comma 4, lettera a) del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ss. e allegato XVII, parte I lettera c, del medesimo decreto) da intendersi quale cifra complessiva nel periodo.
- c) idonea dichiarazione bancaria rilasciata da un Istituto bancario a dimostrazione della capacità finanziaria ed economica. Mezzo di prova: Dichiarazione bancaria in originale o copia conforme.

4.3 REQUISITI DI CAPACITA' TECNICA E PROFESSIONALE

I soggetti partecipanti devono possedere (e autocertificare) i seguenti requisiti di capacità tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 83, comma 6 e All. XVII, parte II D.Lgs. 50/2016:

- A. aver realizzato, negli ultimi quattro anni precedenti la pubblicazione della RDO, almeno 1 (uno) servizio analogo d'importo non inferiore ad **€ 10.000,00** oltre I.V.A. di legge, oppure 3 (tre) servizi analoghi per un importo complessivo non inferiore ad **€ 30.000,00** oltre I.V.A., presso Enti pubblici o privati. Tale requisito dovrà essere autocertificato dal soggetto partecipante, con indicazione degli importi, delle date e dei destinatari. Detto requisito dovrà essere dimostrato, in sede di verifica, attraverso attestazioni rese da parte dei soggetti committenti del buon esito delle stesse, data e luogo di svolgimento ove è stato svolto il servizio dichiarato, ovvero da altri documenti/atti dai quali possa rilevarsi il requisito autocertificato.

5. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E DOCUMENTAZIONE PER PARTECIPARE ALLA GARA.

L'offerta dovrà pervenire secondo quanto previsto dalla R.D.O. sul portale Me.P.A. www.acquistinretepa.it.

Si richiama l'attenzione di codesta impresa sulle dichiarazioni da rendere nei modelli di autocertificazione allegati; trattasi infatti di dichiarazioni sostitutive ai sensi dell'art. 46 e 47 del d.lgs. n. 445/2000, a fronte delle quali sono previste, in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sanzioni penali ai sensi dell'art. 76 del suddetto D.Lgs. n. 445/2000.

La gara avrà luogo in **seduta pubblica il giorno _____ alle ore _____** presso il Servizio Gare e Appalti, corso V. Emanuele n. 94- Palazzo di Città- 4° piano.

All'apertura delle offerte possono partecipare i legali rappresentanti delle imprese invitate o i rappresentanti dei concorrenti, in numero massimo di due persone per ciascuno; i soggetti muniti di delega o procura, o dotati di rappresentanza legale o direttori tecnici dei concorrenti, come risultanti dalla documentazione presentata, possono chiedere di verbalizzare le proprie osservazioni.

Si ribadisce che non saranno accettate offerte pervenute con differenti modalità.

L'Amministrazione comunale si riserva di procedere allo svolgimento della gara **anche in presenza di una sola offerta valida**, fermo restando che, come stabilito nell'art. 95, comma 12, del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i., si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte presentate venga ritenuta conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, senza che i concorrenti possano vantare diritti o aspettative di sorta.

Il concorrente dovrà inviare tramite il predetto portale del Me.P.A., la documentazione qui di seguito richiesta ai fini della partecipazione alla gara, rispettando altresì le modalità di trasmissione indicate.

Il plico telematico dovrà contenere al suo interno tre buste digitali/telematiche:

“**A**” - Documentazione amministrativa”;

“**B**” - Offerta tecnica”;

“**C**” - Offerta economica”.

6. BUSTA TELEMATICA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.

La busta **A** contiene la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, il DGUE nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.

6.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione, sottoscritta **con firma digitale**, contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda è sottoscritta con firma digitale:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio.

Il concorrente allega copia del documento d'identità del sottoscrittore.

6.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente compila e sottoscrive con firma digitale il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 s.m.i. secondo quanto di seguito indicato.

→ **Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore**
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.

→ **Parte II – Informazioni sull'operatore economico**

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

→ **Parte III – Motivi di esclusione**

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente bando (Sez. A-B-C del DGUE). **Si evidenzia che, fino all'aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al d.lgs. 19 aprile 2017 n. 56 e al D.L. n.135/2018 conv. in L. 12/2019, ciascun soggetto che compila il DGUE allega una dichiarazione integrativa in ordine al possesso dei requisiti di cui all'art. 80, comma 5 lett. c), c-bis), c-ter), f-bis) e f-ter).**

→ **Parte IV – Criteri di selezione**

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «**α**» ovvero compilando quanto segue:

- a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui al presente bando;
- b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di cui al presente bando;
- c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al presente bando;

→ **Parte VI – Dichiarazioni finali**

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

6.3. DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO

6.3.1 Dichiarazioni integrative

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, con le quali:

1. dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. c), c-bis), c-ter), (così come modificato dal D.L. n.135/2018), f-bis) e f-ter) del Codice;
2. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
3. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi/fornitura;
 - b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta;
4. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
5. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Barletta (pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente, sezione "Amministrazione Trasparente" – "Disposizioni Generali" – "Atti Generali") e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
6. accetta, ai sensi dell'art. 100, comma 2 del Codice, i requisiti particolari per l'esecuzione del contratto nell'ipotesi in cui risulti aggiudicatario;
7. indica i seguenti dati: domicilio fiscale; codice fiscale; partita IVA; indica l'indirizzo PEC **oppure**, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del Codice;
8. autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara **oppure** non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;
9. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i., che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo.

6.3.2 Documentazione a corredo

Il concorrente allega:

- 1) copia scannerizzata del **PASSOE** di cui all'art. 2, comma 3 lett. b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; il PassOE è rilasciato dal servizio AVCPASS e comprova la registrazione al servizio per la verifica del possesso dei requisiti disponibile presso l'ANAC; è ottenuto mediante l'utilizzo del sistema AVCPass. È necessario procedere alla registrazione dell'Impresa accedendo all'apposito link sul Portale ANAC (Servizi ad accesso riservato – AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute. Si precisa che, nel caso in cui il concorrente partecipi alla gara non in forma singola, il PassOE dovrà riportare l'indicazione di tutte le Imprese partecipanti in ATI, Consorzio, GEIE, avvalimento, aggregazione di imprese in rete, nonché il nominativo del progettista/studio associato o indicato.
- 2) documento attestante la **garanzia provvisoria** con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8 del Codice.

6.3.3 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia scansionata del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.

- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari già costituiti

- copia scansionata dell'atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari non ancora costituiti

- dichiarazione attestante:
 - a) l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate.

6.4 GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da una garanzia provvisoria, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% del prezzo base dell'appalto, e precisamente di importo pari ad **€ 1.762,00** salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La garanzia provvisoria è costituita da una fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

La garanzia fideiussoria dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell'art. 127 del Regolamento (nelle more dell'approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all'art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l'art. 93 del Codice);
- 4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- 6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;

- 7) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte con firma digitale** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotte** nella seguente forma:

- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è **ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale). È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

7. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, nonché quelle espressamente indicate fra i motivi di esclusione, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;

- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un **congruo termine - non superiore a dieci giorni** - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, ovvero qualora le dichiarazioni o i documenti pervenuti risultino incompleti o indefiniti, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

8. CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA B – OFFERTA TECNICA

La proposta tecnica dovrà essere articolata in **11 sezioni**, corrispondenti ai criteri qualitativi di valutazione di seguito riportati, così da consentire alla Commissione giudicatrice l'attribuzione dei punteggi nella stessa tabella indicati. Nella valutazione del progetto per la gestione del servizio oggetto di RDO, sarà apprezzata la sintesi abbinata alla chiarezza ed esaustività della proposta e pertanto, l'elaborato progettuale escluso l'indice, non deve superare complessivamente **n. 20 pagine formato A4**, numerate in ordine progressivo, ciascuna composta di non oltre 40 righe, dimensione carattere 12 in formato Arial. Si precisa che non saranno oggetto di valutazione le pagine eccedenti il numero di 20, fatte salve le eventuali schede, modulistica, protocolli e supporti vari allegati.

La valutazione sarà effettuata da una commissione tecnica, sulla base della Proposta Tecnica pervenuta.

9. CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA C – OFFERTA ECONOMICA

L'offerta economica dovrà essere redatta mediante l'inserimento nel sistema del **ribasso percentuale sull'importo posto a base di gara**.

Nella formulazione dell'offerta il concorrente dovrà tenere conto della complessiva congruità economica, dell'inderogabilità delle norme a tutela della sicurezza dei lavoratori, previdenziali ed assicurative, nonché dell'obbligo di rispettare i minimi salariali previsti dai contratti nazionali e locali di lavoro.

10. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione verrà effettuata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95 del Codice, da una Commissione giudicatrice, nominata dopo la presentazione delle offerte, composta nel rispetto di quanto disposto dall'art. 77 del Codice e dal disciplinare approvato con delibera di G.C. n. 46 del 27.03.2017, rubricato "*Disciplina a valenza transitoria: criteri per la nomina dei componenti delle commissioni giudicatrici nelle procedure di gara per l'aggiudicazione dei contratti pubblici di appalti con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa*".

L'aggiudicazione sarà effettuata a favore del soggetto che riporterà complessivamente il punteggio più alto (max 100 punti) e avverrà anche in presenza di una sola offerta valida.

La Commissione giudicatrice potrà fare richiesta di chiarimenti in merito alle offerte tecniche presentate per il tramite del Presidente della commissione giudicatrice.

Il Punteggio complessivo massimo attribuibile è PUNTI 100, così articolato:

Offerta tecnico-qualitativa del servizio **max 70** punti

Offerta economica **max 30** punti.

11. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Offerta tecnica: fattore ponderale massimo 70 punti, così suddivisi:

Sezioni del progetto	CRITERIO DI VALUTAZIONE TECNICA	PUNTEGGIO MASSIMO
1	[R.1] Assessment del livello di conformità alla normativa in materia di protezione dei dati e produzione del DPIA di Ente e dei Registri di Trattamento	20
2	[R.2] Pianificazione delle azioni	8
3	[R.3] Ulteriori attività di Data Protection Officer (lettere a - h)	20
4	[R.4] Esperienza richiesta al DPO	8
5	[R.4.1] Esperienza richiesta allo staff di formatori	8
6	[EM.1a] aumento del numero di giornate di presenza on site finalizzate alla redazione del DPIA di cui al requisito [R.1].	1
7	[EM.1b] riduzione dei tempi massimi (60 gg.) per l'elaborazione della relazione di cui al requisito [R.2].	1
8	EM.3a) esperienza riguardo le tematiche legate alla privacy, alla gestione e sicurezza dei dati e delle informazioni e della trasparenza in organizzazioni complesse.	1
9	[EM.3b] analogo incarico di Data Protection Officer presso enti locali	1
10	[EM.4] valutazione dei curricula	1
11	[EM.5] casi d'uso	1

La proposta tecnica dovrà constare di relazione illustrativa corrispondente ai criteri qualitativi di valutazione sopra riportati, così da consentire alla Commissione giudicatrice l'attribuzione dei punteggi nella stessa tabella indicati. Nella valutazione del progetto per la gestione del servizio oggetto di gara, sarà apprezzata la sintesi abbinata alla chiarezza ed esaustività della proposta.

Il progetto proposto dall'Impresa affidataria in sede di gara costituirà parte integrante, insieme al capitolato e al contratto, degli atti disciplinanti il servizio ed i rapporti dell'aggiudicatario con il Comune.

Ogni commissario attribuirà all'elemento di valutazione, relativi all'offerta tecnica di cui ai precedenti criteri un coefficiente discrezionale tra 0 e 1 sulla base di una valutazione graduata sulla seguente scala di giudizio:

Coefficiente	TERMINI
0,81 a 1,00	Ottimo, ben dettagliato, ben strutturato, completo, esauriente, efficace, valido, rispondente, puntuale, molto adeguato, molto appropriato, chiaro
0,61 a 0,80	Discreto, apprezzabile, analitico, dettagliato, coerente al progetto
0,34 a 0,60	Sufficiente, adeguato, poco dettagliato
0,01 a 0,33	Insufficiente, lacunoso, trattazione sommaria
0	Non classificabile

La Commissione giudicatrice, procederà in sedute riservate, all'esame del contenuto dei documenti presentati, attribuendo i relativi coefficienti anche sulla base della maggiore o minore aderenza della proposta agli elementi specifici contenuti nell'elaborato tecnico.

In relazione a quanto riportato nel periodo che precede, fermo quanto richiesto in dettaglio per ciascuno degli elementi di valutazione sopra indicati, l'elaborato dovrà pertanto conformarsi ai contenuti generali presenti nelle regole di gara lette complessivamente.

Non sono ammesse offerte parziali rispetto ai suindicati elementi di valutazione, ferma restando la loro valutazione da parte dell'Amministrazione Comunale.

La Commissione giudicatrice provvederà alla determinazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base dei suddetti criteri di valutazione, consistenti nel costruire una graduatoria dei concorrenti sulla base della seguente formula:

$$C(a) = \sum_n [W_i * V(a)_i]$$

dove:

C(a) = indice di valutazione dell'offerta (a);

n = numero totale dei requisiti;

W_i = peso o punteggio attribuito al requisito (i);

V(a)_i = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno;

Σ_n = sommatoria.

Il coefficiente V(a)_i sarà determinato per gli elementi di natura qualitativa attraverso:

- la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari in base ai predetti punteggi /giudizi;
- la trasformazione della predetta media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate.

NB. In caso di presentazione di una offerta unica non si procederà alla riparametrazione dei coefficienti attribuiti in coefficienti definitivi.

A conclusione della procedura di valutazione delle Offerte tecniche, il Presidente del seggio di gara provvederà a convocare una nuova seduta pubblica, la cui ora e data saranno comunicate ai concorrenti partecipanti alla gara.

Saranno considerate insufficienti e, pertanto, non si procederà alla apertura della offerta economica, le offerte tecniche, che non raggiungano complessivamente il punteggio minimo complessivo di punti **56/70**.

12.METODO DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Nel corso della seduta pubblica, convocata per l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica, il seggio di gara provvederà a rendere noti gli esiti della valutazione delle Offerte tecniche ed i relativi punteggi assegnati, e, successivamente, procederà all'apertura delle buste telematiche "C -Offerta economica", dando lettura del prezzo offerto.

Il seggio di gara provvederà poi ad attribuire i punteggi relativi all'Offerta economica determinando i coefficienti variabili tra zero ed uno attraverso la formula di seguito indicata:

$$V(a)_i = \frac{Ra}{R_{max}} \text{ per cui: Punteggio offerta economica} = V(a)_i \times 30$$

dove: $V(a)_i$ = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i)

R_a = valore (ribasso) offerto dal concorrente in esame (a)

R_{max} = valore (ribasso) massimo offerto

13.SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA TELEMATICA: APERTURA DELLA BUSTA TELEMATICA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno _____, alle ore _____ presso l'Ufficio Gare e Appalti, 4° piano del Palazzo di Città, Corso Vittorio Emanuele n. 94 - 76121 Barletta (BT) e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.

Il seggio di gara, istituito ad hoc, costituito dal dirigente del Settore Affari Generali e Servizi Istituzionali, in qualità di presidente di gara, e dal segretario verbalizzante, che verbalizzerà le operazioni di gara, procederà, **nella prima seduta pubblica**, a verificare il numero degli operatori economici che hanno inviato, nel termine stabilito, il plico telematico acquisito e numerato dal sistema e successivamente una volta aperti, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata.

Successivamente il seggio di gara procederà in seduta pubblica a:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente bando;
- b) attivare la eventuale procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 12;
- c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, del Codice.

14.COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto.

In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice e nel rispetto del disciplinare approvato con delibera di G.C. n. 46 del 27.03.2017, rubricato *"Disciplina a valenza transitoria: criteri per la nomina dei componenti delle commissioni giudicatrici nelle procedure di gara per l'aggiudicazione dei contratti pubblici di appalti con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa"*.

A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche dei concorrenti.

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente" la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

15.APERTURA DELLE BUSTE TELEMATICHE B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

- a) Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, ad opera del seggio di gara, la commissione giudicatrice, in una o più sedute riservate, procede all'apertura della busta telematica B contenente l'Offerta Tecnica, all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi. La commissione individua gli operatori che non hanno superato la soglia di sbarramento (56/70).
- b) Al termine della fase b) la commissione giudicatrice consegna al seggio di gara i verbali relativi alla fase di valutazione delle offerte tecniche, dando atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.
- c) Il Presidente del seggio di gara, in seduta pubblica, legge i verbali della commissione giudicatrice e comunica i punteggi attribuiti alle offerte tecniche e le eventuali esclusioni. Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, il Presidente del seggio di gara procede all'apertura della busta telematica "C" contenente l'Offerta Economica, calcola i punteggi da attribuire alle offerte economiche e stila la graduatoria provvisoria e, infine, propone l'aggiudicazione, laddove l'offerta non dovesse risultare anomala.

16 VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso previsto dall'art. 97 comma 6 del Codice, il RUP valuta la congruità, serietà, sostenibilità, affidabilità e/o realizzabilità delle offerte che appaiono anomale.

Si procede a verificare la prima migliore offerta appaiono anomale. Qualora tale offerta risulti anomala, nell'accezione sopra riportata (mancata congruità, serietà, sostenibilità, affidabilità e/o realizzabilità dell'offerta), si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte appaiono anomale.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP propone l'esclusione, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, delle offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 23.

19. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di gara come sopra effettuate, il Presidente del seggio di gara, sulla base delle risultanze del procedimento di gara, **formularà la proposta di aggiudicazione** in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta utile, chiudendo le operazioni di gara ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, sull'offerente che ha presentato la migliore offerta utile proposta per l'aggiudicazione.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

Il dirigente
dott.ssa Rosa Di Palma